



Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Piazza Donatori di Sangue, 1
37124 Verona

Consiglio Pastorale Parrocchiale REGOLAMENTO

Composizione del CPP

Art. 1

Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, di cui all'art. 8 dello Statuto, devono essere battezzati, cresimati, aver compiuto i 18 anni d'età, ed essere impegnati nella vita cristiana e in piena comunione con la Chiesa Cattolica.

Votazione dei membri elettivi del CPP

Art. 2

Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Presidenza tre mesi prima della scadenza del quadriennio, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.

Art. 3

Sono elettori tutte le persone d'ambo i sessi, che fanno parte della comunità parrocchiale, e che hanno compiuto i 16 anni di età.

Art. 4

La Commissione elettorale nominata dal CPP raccoglie le candidature per i membri elettivi e prepara la lista suddivisa nelle tre fasce d'età: fino ai 30 anni, dai 30 ai 50, superiori ai 50. Risultano eletti i 2 candidati che hanno ricevuto più voti all'interno di ogni singola fascia; a parità di voti viene eletto il candidato che risiede da più tempo in Parrocchia.

Art. 5

Le schede con la lista dei candidati vengono distribuite il Sabato e la Domenica fissati per le elezioni all'uscita della Chiesa parrocchiale dopo le Messe pre-festive e festive. Altre schede possono essere richieste in Parrocchia per chi non ha potuto essere presente alle Messe festive.

Ogni elettore può esprimere tre preferenze, distribuite fra tutte le fasce d'età. Le schede vengono raccolte in un'urna posta in Chiesa fino al termine della Messa pomeridiana della domenica successiva a quella delle elezioni.

Art. 6 – Obiettivi

I nominativi degli eletti vengono comunicati la domenica successiva la chiusura delle urne, al termine delle Messe prefestive e festive e pubblicati sul Bollettino parrocchiale.

Designazione dei rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali

Art. 7

La Commissione elettorale, in accordo con il parroco, stila l'elenco dei gruppi, associazioni, comitati e movimenti ecclesiali effettivamente operanti in Parrocchia.

Art. 8

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale rimane in carica 4 anni. In caso di particolari e gravi situazioni il Parroco può prolungarne la durata per un altro anno.

In caso di vacanza dell'ufficio del Parroco il CPP può essere convocato dall'Amministratore Parrocchiale. Entro sei mesi dall'ingresso, il nuovo Parroco decide se prolungare l'attività dal CPP fino alla scadenza del quadriennio, o procedere al rinnovo del CPP.

Sostituzione dei membri

Art. 9

Le dimissioni di un membro del CPP vanno comunicate e motivate per iscritto al Presidente che le presenterà al CPP. Se un consigliere non fosse più in possesso delle

qualità richieste dallo Statuto (art. 8) e dal Regolamento (art. 1), non può più far parte del CPP; qualora non presenti spontaneamente le dimissioni, la sua posizione verrà esaminata con carità e verità dal Consiglio di Presidenza e decisa in modo definitivo dopo aver sentito l'interessato.

Art. 10

Per la sostituzione del membro del CPP che, in qualsiasi modo venga a decadere, si procede nel modo seguente:

- al Sacerdote che viene trasferito subentra colui che gli succede;
- ai Religiosi/e che vengono trasferiti o rinunciano subentrano i nuovi eletti secondo l'art. 8 dello Statuto;
- al membro già eletto dalla comunità parrocchiale subentra il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; nel caso non ci sia alcun candidato non eletto, il CPP decide sul modo di provvedere alla nuova designazione;
- al membro designato dalle aggregazioni ecclesiali subentra un nuovo membro scelto dalle aggregazioni del gruppo cui apparteneva il candidato decaduto;
- al membro nominato dal Parroco che viene a mancare subentra altra persona nominata dallo stesso Parroco.

Consiglio di Presidenza

Art. 11

I membri elettivi del Consiglio di Presidenza vengono designati dal CPP nella prima seduta. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto i due terzi delle preferenze dei votanti.

Art. 12

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- convocare, per mezzo del Segretario, il CPP;
- predisporre l'ordine del giorno;
- curare che vengano attuate nel modo più opportuno e concreto le scelte del CPP;
- coordinare i lavori delle Commissioni;
- assicurare che la comunità parrocchiale venga periodicamente informata, nella forma più adeguata, dei lavori del CPP.

Segretario

Art. 13

E' compito del Segretario:

- preparare la convocazione del Consiglio;
- predisporre eventuali sussidi illustrativi dell'o.d.g.;
- stendere i verbali delle sedute sia del CPP sia del Consiglio di Presidenza;
- conservare gli atti e di documenti.

Il Segretario può essere coadiuvato, nello svolgimento dei suoi compiti, da uno o due altri membri del CPP da esso designati con l'approvazione del Presidente.

Riunioni del CPP

Art. 14

Il CPP deve essere convocato almeno tre volte all'anno; la convocazione con l'indicazione dell'o.d.g. deve essere fatta pervenire ai consiglieri tramite il Segretario, almeno 10 giorni prima della riunione.

Il CPP opera validamente quando presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15

Ogni consigliere o gruppo di consiglieri, come pure altri parrocchiani, possono proporre al Consiglio di Presidenza, prima della riunione del CPP, argomenti da inserire nell'o.d.g.. La proposta sarà presa in considerazione dal Consiglio di Presidenza che deciderà se accoglierla o meno e che, in apertura di riunione, informerà il CPP dell'eventuale modifica dell'o.d.g..

L'o.d.g. terminerà sempre con la voce: "Varie ed eventuali" in riferimento alla quale ogni consigliere può presentare interpellanze o argomenti da discutere; su questi ultimi il CPP deciderà, a maggioranza assoluta dei presenti, se discuterle subito o rinviarle ad altra riunione.

Art. 16

- a) La riunione del CPP inizia sempre con un tempo conveniente di preghiera e di riflessione su temi di formazione spirituale e teologica che interessano specificatamente il CPP.

- b) Letto ed approvato il verbale della riunione precedente, segue la discussione dell'o.d.g. stabilito.
- c) Spetta al moderatore: concedere la parola, regolare la durata e la successione degli interventi, enucleare le convergenze emerse, e porre eventualmente a votazione particolari quesiti ben precisati nella loro formulazione.
- d) Se l'o.d.g. non viene esaurito, il CPP, seduta stante, decide quando riprenderà i lavori.
- e) La votazione avviene ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del moderatore. Quando però si tratta di esprimere dei giudizi sulle persone, o di nominare delle commissioni, la votazione si svolge a scrutinio segreto.

Commissioni

Art. 17

Ciascuna Commissione elegge al suo interno un Presidente e un Segretario.

Le proposte formulate verranno illustrate in riunione del CPP da un incaricato della Commissione che le ha elaborate.

Assenze

Art. 18

L'impossibilità di partecipare alle riunioni del CPP e delle Commissioni va notificata al Segretario del CPP o della Commissione.

L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive fa decadere dall'incarico e, previo avviso all'interessato, da luogo alla sostituzione secondo l'Art. 8 del presente Regolamento.

Assemblea Parrocchiale

Art. 19

All'inizio dell'anno pastorale, il Consiglio di Presidenza del CPP convoca l'Assemblea Parrocchiale per stimolare la crescita e la corresponsabilità della Comunità, raccogliere proposte per l'impostazione del piano pastorale, verificarne la realizzazione, ed eventualmente proporre delle rettifiche. Ad essa sono invitati tutti i parrocchiani che abbiano compiuto i 16 anni d'età.

Osservazioni e proposte emerse dall'Assemblea Parrocchiale verranno esaminate, definite e programmate dal CPP.

Approvazione e modifiche del Regolamento

Art. 20

Il Regolamento ed ogni eventuale successiva modifica sono deliberati dal CPP a maggioranza assoluta dei membri e devono essere confermate dal Vescovo Diocesano.

Verona, 22 ottobre 2004

(Il presente Regolamento modifica e sostituisce il precedente approvato il 28 febbraio 1998)